



N. 136 Reg. Delib.

## COMUNE DI ANNONE VENETO

Provincia di Venezia



### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

#### OGGETTO

#### **APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI AD ESPERTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE.**

L'anno duemilaotto (2008) - 11 - del mese di **DICEMBRE** alle ore 18,00 nella sede del Comune di Annone Veneto, la Giunta Comunale, convocata per determinazione del Sindaco, con avvisi diramati in data utile e con l'intervento dei Signori:

N.	COGNOME E NOME	QUALIFICA	Presenti	Assenti
1	Ruzzene Paolo	Sindaco-Presidente	Si	
2	Ivaldi Nicola	Vice sindaco	Si	
3	Magnolato Marco	Assessore	Si	
4	Ruzzene Amalia	Assessore	Si	
5	Zavattin Giovanni	Assessore	Si	
6	Zecchinel Gabriella	Assessore	Si	

assistita dal sottoscritto Dr. Lino Nobile, Segretario Comunale, ha adottato la deliberazione in oggetto.

**OGGETTO: Approvazione nuovo Regolamento per il conferimento di incarichi professionali ad esperti esterni all'Amministrazione.**

## **LA GIUNTA COMUNALE**

**Vista** la deliberazione di G.C. n. 33 del 6.03.2008 che approva il *Regolamento per la disciplina degli incarichi di studio, ricerca, consulenza o collaborazione* ai sensi dell'art. 3, comma 56 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008);

**Vista** la deliberazione di G.C. n. 104 del 26.06.2008, la quale modifica il suddetto Regolamento mediante l'aggiunta di due nuovi commi all'art. 2 - Conferimento degli incarichi;

**Dato atto** che, ai sensi dell'art. 3, comma 57 della legge n. 244/2007, il Regolamento in questione è stato trasmesso alla Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per il Veneto in data 3 luglio 2008;

**Visto** l'art 46, comma 1, del Decreto legge n. 112/2008, convertito con Legge n. 133/2008, il quale precisa che le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, individuando alcune ipotesi in cui gli enti possono prescindere dal requisito della "comprovata specializzazione universitaria", ossia per attività che devono essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o da soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, semprechè sia accertata la maturata esperienza nel settore;

**Rilevata** la necessità di riesaminare le disposizioni regolamentari alla luce delle prescrizioni di legge sopra esplicitate, approvando il *Regolamento per il conferimento di incarichi professionali ad esperti esterni all'Amministrazione*, allegato al presente atto per formarne parte integrante;

**Dato atto** che il *Regolamento* approvato con la presente deliberazione è da considerarsi parte integrante del *Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi*;

Con voti favorevoli unanimi,

## **D E L I B E R A**

- 1) di approvare, per i motivi in premessa indicati, il *Regolamento per il conferimento di incarichi professionali ad esperti esterni all'Amministrazione*, allegato al presente atto per formarne parte integrante;
- 2) di dare atto che il *Regolamento* di cui al punto 1) è da considerarsi parte integrante del *Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi*;
- 3) di abrogare i precedenti Regolamenti approvati con deliberazione n. 33 del 6.03.2008 e deliberazione n. 104 del 26.6.2008;
- 4) di trasmettere il *Regolamento* di cui al punto 1) alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti entro 30 giorni dalla data di adozione della presente deliberazione.

Con separata unanime votazione, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

# REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI AD ESPERTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE

## Art. 1

### *Finalità del regolamento*

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le procedure per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma per tutte le tipologie di prestazione, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento.

## Art. 2

### *Ambito applicativo*

1. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a definire una organica disciplina in materia di incarichi a soggetti esterni e a consentire la razionalizzazione e il contenimento delle relative spese.
2. Gli incarichi disciplinati dal presente regolamento sono conferiti ad esperti di particolare e comprovata competenza, anche universitaria.
3. Si prescinde dal requisito di cui al comma precedente in caso di contratti d'opera per attività che devono essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo e dei mestieri artigianali, fermo restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni che seguono, sono da considerarsi incarichi di collaborazione autonoma tutte quelle prestazioni che richiedono delle competenze altamente qualificate da svolgere in maniera autonoma, secondo le seguenti tipologie:
  - a) incarichi di studio;
  - b) incarichi di ricerca;
  - c) consulenze;
  - d) altre collaborazioni esterne ad alto contenuto professionale (co.co.co./occasional).
5. Il contratto di collaborazione è espletato senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del committente; non comporta l'obbligo di osservanza di un orario di lavoro, né l'inserimento nella struttura organizzativa del committente e può essere svolto, nei limiti concordati, anche nella sede del committente.
6. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:
  - a) agli incarichi conferiti ai componenti degli organi di controllo interno e del nucleo di valutazione e ai membri di commissione di gara e di concorso;
  - b) agli incarichi già disciplinati da una specifica normativa di settore (per esempio, incarichi di progettazione, direzione dei lavori, collaudi e prestazioni accessorie comunque connesse con la realizzazione e l'esecuzione delle opere pubbliche);
  - c) prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente.

## Art. 3

### *Presupposti, limiti e modalità di conferimento degli incarichi*

1. Presupposti per il conferimento degli incarichi di collaborazione autonoma sono:
  - a) l'assenza di strutture organizzative o professionalità interne all'ente, in grado di assicurare la rispondenza dei risultati agli obiettivi dell'amministrazione;
  - b) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e

determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) non potranno essere stipulati contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati.

L'avvenuta verifica delle circostanze sopra citate dovrà essere specificata nella determinazione dirigenziale di conferimento dell'incarico.

2. Gli incarichi non potranno includere la rappresentanza dell'amministrazione o altre funzioni che l'ordinamento preveda come prerogativa di soggetti a esso legati da vincolo di subordinazione.

#### **Art. 4**

##### *Individuazione delle professionalità*

1. Ai fini di trasparenza e di pubblicità dell'azione amministrativa e per garantire un elevato livello di professionalità degli incarichi, il dirigente dell'ufficio competente, qualora ne ravvisi la necessità, predispose un apposito avviso pubblico nel quale sono evidenziati i seguenti elementi:
  - a) definizione dell'oggetto dell'incarico;
  - b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
  - c) durata dell'incarico;
  - d) luogo dell'incarico e modalità di espletamento;
  - e) compenso per la prestazione e tutte le informazioni connesse (periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare ecc.);
  - f) indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento.
2. L'avviso pubblico e l'esito della procedura sono resi pubblici tramite il sito internet dell'amministrazione per 15 giorni.
3. Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei curricula e un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura.
4. Il dirigente dell'ufficio competente procede alla valutazione dei curricula presentati e alla scelta della qualificazione più aderente alle esigenze da assolvere attraverso l'incarico da affidare, facendo ricorso, ove ritenuto opportuno, allo svolgimento di colloqui o prove specifiche.
5. Qualora, in funzione della complessità o della particolare qualificazione tecnica richiesta, il dirigente dell'ufficio ritenga necessario un supporto tecnico nella valutazione dei curricula, nel bando pubblico verrà specificato che la selezione verrà effettuata attraverso apposita commissione che verrà composta con il supporto e la partecipazione del personale dell'Ente.

#### **Art. 5**

##### *Disciplinare di incarico*

1. Il dirigente responsabile del settore interessato formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale, nel quale sono specificati gli obblighi per il soggetto incaricato.
2. Il disciplinare di incarico, stipulato in forma scritta, deve dare atto che persistono tutte le condizioni previste in sede di approvazione della programmazione dell'ente e in particolar modo che:
  - a) l'affidamento dell'incarico a soggetti estranei all'amministrazione avviene nel rispetto dei limiti, criteri e modalità previsti dal vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

- b) l'incarico da conferire rispetta i limiti di spesa previsti dalla programmazione annuale stabilita in sede di bilancio, o sue successive variazioni;
- c) per la prestazione oggetto di incarico sono stati preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso;
- d) l'indicazione dei requisiti di qualificazione, competenza ed esperienza professionale richiesti, nonché i criteri di valutazione adottati.

#### **Art. 6**

##### *Durata del contratto e determinazione del compenso*

1. Il contratto dovrà specificare la durata e il contenuto della prestazione da svolgere.
2. L'ufficio competente provvede alla determinazione del compenso che deve essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, del know how messo a disposizione in relazione al settore di attività oggetto dell'incarico, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato.

#### **Art. 7**

##### *Pubblicazione degli incarichi*

1. Per tutte le tipologie di incarico di collaborazione autonoma affidati a soggetti esterni, l'efficacia di ciascun contratto decorre dal giorno della pubblicazione sul sito web istituzionale di questa amministrazione dei seguenti relativi dati: gli estremi della determinazione dirigenziale e del contratto di affidamento, le generalità (cognome e nome, luogo e data di nascita) del soggetto percettore, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso.

#### **Art. 8**

##### *Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico*

1. Il dirigente competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, in particolare quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.

#### **Art. 9**

##### *Controlli dell'organo di revisione e della Corte dei conti*

1. Gli atti di spesa per gli incarichi di cui al presente regolamento sono comunicati all'organo di revisione dell'ente.
2. Gli atti di spesa superiore a 5 mila euro devono essere sottoposti al controllo successivo della Sezione regionale della Corte dei conti, secondo la modalità fissata dalla sezione medesima.
3. Il presente regolamento viene trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, entro 30 giorni dall'adozione.

**PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dr. Lino Nobile)

---

**PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' CONTABILE**

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA  
(Dr.ssa Paola Lucchetta)

---

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
(Ruzzena Prof. Paolo)

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dr. Lino Nobile)

---

Questa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 (quindici) giorni consecutivi.

dal 28 DIC. 2008 al 13 GEN. 2009

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dr. Lino Nobile)

COMUNE DI ANNONE VENETO (VE)

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che il presente atto è stato  
affisso all'Albo Pretorio del Comune  
dal 29 DIC. 2008 al 13 GEN. 2009  
Firma GN  
Ambrosio 14 GEN. 2009

IL MESSO COMUNALE

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la suesata deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del decreto legislativo 267/18.08.2000.

Li. - 9 GEN. 2009

IL DELEGATO  
(Gianotto Wanda)